



COMUNE DI ESTERZILI
Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 23 Del 24-07-2021

**Oggetto: Approvazione delle agevolazioni da COVID- 19 tassa sui rifiuti (TARI)
ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 15:20, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Melis Renato	P	Migali Milena	A
Boi Matteo	P	Deiana Raffaella	P
Olianas Valentina	P	Ghiani Tonello	A
Olianas Federico	A	Depau Alessandro	P
Deiana Ciro Costantino	P	Depau Anna	A
Deiana Albina	A		

risultano presenti n. 6 e assenti n. 5.

Assume la presidenza in qualità di Sindaco Melis Renato assistito dal SEGRETARIO COMUNALE COPERSINO SERENA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020), l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

PREMESSO che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.147, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

RICHIAMATO

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche;
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

VISTO l'art. 1, comma 660 della L. 147/2013, così come modificato dalla legge di conversione n. 68/2014 del decreto-legge 16/2014, il quale dispone che l'Ente può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede

che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione;

CONSIDERATO CHE:

- con la L. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) veniva introdotto il comma 3 bis dell’art. 106, stabilendo che “per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;
- con decreto del Ministro dell’interno del 13 gennaio 2021, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;
- con il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. Decreto Sostegni) art. 30 comma 4, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2021;
- con il D.L. n. 56 del 30 aprile 2021 (c.d. Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), art. 3 comma 2, si sono ulteriormente prorogati i termini per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 maggio 2021;
- al contempo, l’art. 30, comma 5 del medesimo D.L. 41/2021 (c.d. D.L. Sostegni), ha disposto che *“i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”*;
- con il D.L. n. 99 del 30 giugno 2021, art. 2 comma 4 “all’articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con

DELIBERA DI CONSIGLIO n.23 del 24-07-2021 COMUNE DI ESTERZILI

modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all'entrata in vigore della presente disposizione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 09.04.2021 con la quale si approva il D.U.P.s. (Documento Unico di Programmazione Semplificato) 2021-2023, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 09.04.2021 con la quale si approva il bilancio di previsione 2021-2023, e i suoi allegati, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2021 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021", con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa della Tassa rifiuti;

DATO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 09/04/2021 sono state approvate le tariffe tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021 e sono state fissate le scadenze di pagamento;

TENUTO CONTO che le scadenze per il pagamento della TARI 2021 erano state fissate in: 01 agosto(prima rata), 30 settembre(seconda rata e rata unica), 8 novembre(terza rata) e 15 dicembre(quarta rata);

ACCLARATO che il tempo a disposizione dell'ufficio tributi, a seguito delle nuove introduzioni e modifiche in materia del D.Lgs. 116/2020, e considerata l'inesperienza del responsabile del procedimento relativo ai tributi, in particolare per l'elaborazione degli avvisi di pagamento, nonchè procedere alla relativa stampa e successivamente alla spedizione della documentazione agli utenti del servizio, risulta troppo esiguo e

DELIBERA DI CONSIGLIO n.23 del 24-07-2021 COMUNE DI ESTERZILI

si correrebbe il rischio di mettere in difficoltà i contribuenti i quali potrebbero ricevere gli avvisi di pagamento oltre la data della prima scadenza fissata il 01 agosto 2021;

RITENUTO pertanto necessario procedere per l'anno in corso alla modifica delle scadenze di pagamento e al loro differimento, fissandole nello specifico in: 30 settembre(prima rata e rata unica), 8 novembre(seconda rata) e 15 dicembre(terza rata);

PRESO ATTO che le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19, una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

ATTESO che anche nell'anno 2021 sono state adottate restrizioni causa pandemia Covid-19;

VERIFICATO che le attività economiche presenti sul territorio del Comune di Esterzili, essendo state sottoposte a restrizioni totali o parziali sia nel corso dell'intera annualità 2020, sia nel periodo compreso tra il mese di gennaio e maggio 2021, nel rispetto delle disposizioni emanate dalle autorità statali e regionali a causa dell'emergenza sanitaria ancora in corso, non hanno potuto svolgere la propria attività in modo ordinario e regolare;

RITENUTO necessario approvare un ulteriore percentuale di agevolazione per le utenze non domestiche, soggette a sospensione per emergenza COVID-19 e di stabilire per l'anno 2021 le seguenti agevolazioni sulla TARI;

1. AGEVOLAZIONI COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A MAGGIORE SOSPENSIONE:

- Il 100% per la parte variabile e il 55% della parte fissa della componente tariffaria solo ed esclusivamente per le utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività a causa dell'epidemia da COVID-19, comprese nelle seguenti categorie:
 - Categoria 7 - Alberghi con ristorante;
 - Categoria 8 - Alberghi senza ristorante;
 - Categoria 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub;
 - Categoria 24 - Bar, caffè, pasticceria;
 - Categoria 13 - negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli;
 - Categoria 17 – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barberie, estetista;

CONSIDERATO che l'art. 6 del DL. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) ha istituito un fondo con dotazione di 600 milioni *“finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche”*;

EVIDENZIATO che *“i Comuni possono concedere riduzioni della Tari in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2”* (art. 6, comma 4 D.L. 73/2021);

RILEVATO che l'ammontare delle agevolazioni (abbattimento del 100% della parte variabile e del 55% della parte fissa, della componente TARI anno 2021) a carico del Bilancio può essere quantificato presuntivamente in € 2.822,80 per le agevolazioni Covid-19;

CONSIDERATO che il Comune nell'anno 2020 ha ricevuto un ristoro statale per la quota TARI per la perdita da prelievo sui rifiuti;

DATO ATTO che nel corso dell'anno 2020 l'Ente non ha utilizzato il suddetto ristoro;

RICHIAMATO il Decreto attuativo del Ministero dell'Interno del 24 giugno 2021 e, in particolare, il dettaglio di riparto del fondo come elaborato nell'allegato A al decreto medesimo;

CONSIDERATO che le agevolazioni da COVID sopra quantificate vengono coperte con l'utilizzo delle risorse ricevute dall'ente nell'anno 2020 e con l'utilizzo delle risorse messe a disposizione per i comuni nell'anno 2021 con il c.d. Decreto Sostegni bis per suddette finalità;

CONSIDERATO che le agevolazioni riconosciute alle utenze non domestiche colpite dalle restrizioni nazionali da COVID-19 come sopra determinate verranno interamente coperte con l'utilizzo delle risorse messe a disposizione per i comuni nell'anno 2021 con l'art. 6 del c.d. Decreto Sostegni bis e, nel caso di importi inferiori, le percentuali sopra stabilite si definiscono come massimali e verranno ridotte in quota percentuale in coerenza con le risorse messe a disposizione qualora non risultassero sufficienti o inferiori;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, allegati al presente atto, di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria Dott.ssa Melis Antonella prot. n.2853 del 20.07.2021;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Tutto ciò premesso e considerato sentita l'illustrazione della proposta da parte del Sindaco ,con numero di voti 6 favorevoli, 0 contrari ,0 astenuti con votazione espressa per alzata di mano e resa unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. **DI STABILIRE** per l'anno in corso la modifica delle scadenze di pagamento e il loro differimento, fissandole nel seguente modo: 30 settembre (prima rata e rata unica), 8 novembre (seconda rata) e 15 dicembre (terza rata);

2. **DI RICONOSCERE** le seguenti agevolazioni di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021:
 - a. Il 100% per la parte variabile e il 55% della parte fissa della componente tariffaria solo ed esclusivamente per le utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività a causa dell'epidemia da COVID-19, comprese nelle seguenti categorie:
 - i. Categoria 7 - Alberghi con ristorante;
 - ii. Categoria 8 - Alberghi senza ristorante;
 - iii. Categoria 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub;
 - iv. Categoria 24 - Bar, caffè, pasticceria;
 - v. Categoria 13 - negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli;
 - vi. Categoria 17 – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barberie, estetista;

3. **DI PRECEDERE** con l'applicazione dell'agevolazione, se spettante, prioritariamente rispetto ad altre agevolazioni riconosciute nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento TARI;

4. **DI DEMANDARE** all'Ufficio Tributi l'onere della gestione della procedura di riconoscimento e applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021, entro il limite massimo del contributo assegnato all'Ente dallo Stato;

Infine, stante l'urgenza di provvedere, Con numero di voti 6 favorevoli, 0 contrari ,0 astenuti con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano e resa unanime

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**

Data: 13-07-2021

Il Responsabile del servizio
ARESU PIETRO

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 13-07-2021

Il Responsabile del servizio
ARESU PIETRO

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
Melis Renato

IL SEGRETARIO COMUNALE
COPERSINO SERENA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì 28-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
COPERSINO SERENA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24-07-2021

per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività.

IL SEGRETARIO COMUNALE
COPERSINO SERENA